

ASSOCIAZIONE UNIONE DI PRODOTTOTERME DELL'EMILIA ROMAGNA - STATUTO

Art. 1 • Denominazione • Sede 1.

E' costituita l'associazione denominata "Unione Regionale Terme Salute e Benessere". 2. Essa ha sede legale in Parma, c/o l'Amministrazione Provinciale.

Art. 2 • Scopi e finalità

L'Associazione non persegue fini di lucro e si propone i seguenti scopi: a) Favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati mirata a rafforzare i prodotti turistici locali; b) Svolgere azioni di informazione, documentazione, promozione ed ogni attività volta a favorire lo sviluppo e la valorizzazione del soggiorno termale, del turismo e della salute nonché la crescita dell'economia dei territori termali; c) Promuovere e sostenere iniziative ed attività comuni alla valorizzazione ambientale e della difesa ecologica del territorio dell'area d'influenza; d) Svolgere attività di promozione dell'offerta turistica e termale dei territori regionali interessati; e) Favorire la promo-commercializzazione e la diversificazione del prodotto turistico e termale; f) Favorire il miglioramento e l'uniformità dei servizi prestati dai soggetti istituzionali competenti nel settore turistico e termale; g) Favorire il miglioramento della qualità dei servizi e dei prodotti prestati da soggetti aderenti all'Associazione, ai fini di un'offerta sempre più competitiva.;

Art. 3 • Soci

- a) Sono soci fondatori i seguenti Enti pubblici e gli organismi pubblici e privati che, letto e approvato lo statuto, sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione: Enti Pubblici: -Province di Parma, Piacenza, Modena, Bologna, Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia -Comuni di Salsomaggiore, Montechiarulogo, Medesano, Sassuolo, Porretta, Castel San Pietro, Riolo, Castrocaro, Brisighella, Bertinoro, Bagno di Romagna, Cervia, Ravenna, Riccione, Rimini, Bobbio, Castell'Arquato, Busana. -Camera di Commercio di Parma, Piacenza, Modena, Bologna, Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia.
- b) Possono aderire come associati ordinari le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni le imprese operanti nel settore termale o ricettivo, le società a prevalente capitale privato, i consorzi tra le imprese, i soggetti privati purché portatori di prodotti, attività o servizi funzionali agli scopi dell'associazione. I soggetti privati operanti nel settore ricettivo e dell'intermediazione sono ammessi soltanto se dotati della disponibilità di non meno di 300 camere oppure 350 posti letto extra-alberghieri.
- c) La domanda di ammissione dei nuovi associati dovrà essere inoltrata al Presidente dell'Associazione e accettata dalla maggioranza dell'Assemblea dei soci. L'ammissione dei nuovi associati è effettiva soltanto dopo il versamento dell'intera quota di associazione per l'anno corrente, deliberata dall'Assemblea.

Art. 4 Quote

Le quote annuali e l'ammontare viene definito dall'Assemblea dei soci entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 5 Recesso

Gli associati che non avranno presentato per iscritto al Presidente la volontà di recedere dall'Associazione entro il 30 settembre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 6 • Patrimonio

Il Patrimonio associativo iniziale è costituito dalle quote sottoscritte all'atto della costituzione dell'Associazione dai soci fondatori.

Art.7 • Entrate

Le entrate sono costituite: a) dalle quote sociali annualmente versate; b) dai contributi dello Stato, della Regione e di altri soggetti pubblici o privati; c) da ogni altra entrata atta al raggiungimento degli scopi e delle finalità sociali.

Art. 8 • Esercizio Finanziario • Bilancio

- a) L'esercizio finanziario termina il 31 Dicembre di ogni anno.
- b) Il Bilancio Consuntivo è approvato dall'Assemblea entro il 31 marzo.
- c) Il Bilancio Preventivo è approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 9 • Organi

Gli organi dell'Associazione sono: 1. l'Assemblea; 2. Il Presidente; 3. Il Coordinatore; 4. Il Collegio dei Revisori;

Art. 10 • Assemblea

- a) L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati pubblici e privati che hanno versato la quota associativa annuale in persona dei propri rappresentanti legali o loro delegati.
- b) L'Assemblea si riunisce obbligatoriamente due volte all'anno per deliberare i bilanci dell'Associazione e tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando almeno un terzo dei soci ne abbia fatto formale richiesta.' L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta inviata a tutti i soci almeno quindici giorni prima e deve contenere: la data, l'ora, il luogo fissati per l'adunanza e l'ordine del giorno. Ogni associato ha diritto ad un solo voto e non è ammessa la delega di voto ad altri associati. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con quale che sia il numero degli associati presenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza. Nessun compenso è dovuto ai membri dell'Assemblea. Il Coordinatore partecipa all'Assemblea senza diritto di voto.
- c) L'Assemblea delibera in ordine a: - nomina del Presidente, del Coordinatore ed eventuali relativi compensi; - del Collegio dei revisori; - modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; - regolamenti e relative modifiche per il funzionamento dell'Associazione; - adesione nuovi associati; - approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio di Previsione; - ammontare delle quote associative annuali; - progetti e piani annuali di promozione e marketing che dovranno preventivamente ottenere, con votazione separata dei soli associati privati, il 50 più uno dei consensi dei presenti aventi diritto; - revoca del Presidente, del Coordinatore e del Collegio dei Revisori;
- d) Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario di turno il quale constata la regolarità dell'adunanza, redige il verbale dei lavori e lo sottoscrive unitamente al Presidente;
- e) L'Assemblea individua l'organismo o l'ente disponibile a fornire gratuitamente una sede di riferimento per la gestione tecnico-organizzativa;

Art. 11 •Presidente

- a) Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
- b) Il Presidente: - Convoca e presiede l'Assemblea degli associati; - Cura e controlla l'attività dell'Associazione, i progetti e i piani di promozione e marketing, nonché l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; - Predisporre e propone all'Assemblea per l'approvazione il Conto Consuntivo e il Bilancio Preventivo dell'Associazione.
- c) Il compenso dei Revisori è determinato dall'Assemblea degli associati all'atto della nomina.

Art. 13 • Coordinatore

- a) Il Coordinatore verrà scelto tra persone esperte in materia di turismo ed altamente qualificate per

l'esperienza acquisita nelle specifiche problematiche turistiche;

b) Compiti del Coordinatore: - Avanza proposte al Presidente per la stesura dei progetti e del Piano di Promozione e Marketing; - Collabora con associati, ove richiesto, nella definizione dei progetti; - Assiste il Presidente nella presentazione dei piani e dei progetti in Assemblea; - Assiste il Presidente in tutte le attività dell'associazione.

Art. 14 • Organizzazione

a) L'Associazione può utilizzare, se necessario al proprio funzionamento, l'apparato tecnico-funzionale ed amministrativo reso disponibile, nelle forme concordate e ha facoltà di avvalersi di un Ufficio di Progetto, costituito da professionisti ed esperti, per la definizione e per la gestione dei piani e dei progetti di promozione e di commercializzazione dell'Associazione e degli associati che ne fanno richiesta e che se ne assumono gli oneri relativamente al proprio intervento.

Art. 15 • Scioglimento

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea che contestualmente nomina uno più liquidatori.

Art. 16 • Controversie

Qualunque controversia tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, relativa all'applicazione ed interpretazione del presente statuto, ed in generale all'esercizio dell'attività sociale, ad eccezione di quelle di specifica competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, sarà devoluta al giudizio inappellabile di un collegio composto di tre membri nominati: - uno dalla parte istante; - uno dall'altra parte entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di •••.; - uno da parte dei primi due, entro trenta giorni dalla nomina dell'ultimo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di ••••••••. Il Collegio Arbitrale nominato giudicherà in via virtuale, secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

Art. 17 • Disposizioni Generali • Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle Disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.